



DETERMINA N. 11/26/DSP

ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTO PAGAMENTO DELLA SANZIONE IN MISURA RIDOTTA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO CON ATTO DI CONTESTAZIONE N. 7/26/DSP NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ IMILE ITALY S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 6, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 261/1999 IN COMBINATO DISPOSTO CON LE DISPOSIZIONI DI CUI AI REGOLAMENTI ALLEGATI ALLE DELIBERE N. 388/24/CONS E N. 109/25/CONS.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*” e successive modifiche;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio* (di seguito denominato d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*” come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l'art. 21, che designa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale, ai sensi dell'art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS (di seguito denominato Regolamento sanzioni) dell'8 novembre 2023;



VISTO l'atto di contestazione n. 7/26/DSP, del 1° luglio 2026, notificato in pari data, con il quale è stata contestata a Imile Italy s.r.l. la violazione degli artt. 5 e 6, comma 3, del d.lgs. n. 261/1999 in combinato disposto con le disposizioni di cui ai regolamenti allegati alle delibere e dell'art. 3 del regolamento allegato alla delibera n. 388/24/CONS, e nonché del combinato disposto dell'art. 6, comma 3 del d.lgs. n. 261/1999, con l'art. 9, comma 2, lettere b) e c) del regolamento allegato alla delibera n. 388/24/CONS e con l'art. 4 dell'allegato a alla delibera n. 109/25/CONS;

VISTA la comunicazione acquisita al prot. AGCOM n. 0303349 del 13 agosto 2026, con la quale la Società ha trasmesso a questa Direzione copia della ricevuta del bonifico bancario, effettuato in pari data in favore della Tesoreria dello Stato di Roma, attestante il pagamento della sanzione in misura ridotta in misura pari a euro 60.000,00 (diecimila/00), con riferimento alle 6 violazioni contestate;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe per intervenuto pagamento della sanzione in misura ridotta;

DETERMINA

1. Il procedimento sanzionatorio n. 7/26/DSP avviato nei confronti della Società Imile Italy s.r.l. (C.F. e P. IVA 13027090961), con sede legale in San Giuliano Milanese (MI) in Via del Tecchione 8-10, CAP 20098, è archiviato in quanto la predetta Società ha effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16, della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 2 settembre 2026

Il Direttore
Ivana Nasti